

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 2273 DEL 28/09/2010

OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma per consulenze endocrinologiche a favore delle strutture dell'Azienda.

L'anno duemiladieci il giorno Ventotto del mese di settembre in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avvocato Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottorressa Maria Serena Fenu

CONSIDERATO

che l'Azienda ha necessità di acquisire prestazioni specialistiche nella branca di Endocrinologia, con nota prot. n. 25850 del 13.05.2010, ha chiesto la disponibilità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano a stipulare una convenzione tra enti, contattando preliminarmente la Prof. ssa Maria Antonia Satta in servizio presso il Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche Specialistiche del Policlinico "A. Gemelli" di Roma, ritenuta in possesso delle caratteristiche e competenze indispensabili per far fronte alle predette necessità istituzionali aziendali;

ACQUISITO

l'estratto del verbale della Giunta del Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria di Medicina Interna e Scienze Mediche Specialistiche, riunitasi l' 8 Giugno 2010, contenente l'assenso alla stipula della predetta convenzione e la contestuale autorizzazione della Prof. ssa Satta a svolgere le consulenze specialistiche in Endocrinologia presso le strutture aziendali al di fuori del normale orario di servizio osservato dalla medesima presso il Policlinico "A. Gemelli" di Roma;

ESAMINATO

il testo della convenzione atto a regolamentare tale rapporto di collaborazione, allegato al presente atto, e che si ritiene di approvare autorizzandone la stipulazione;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;


DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare la convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma avente ad oggetto lo svolgimento, in favore delle strutture aziendali, di consulenze endocrinologiche da parte della Prof.ssa Maria Antonia Anna Satta, docente in servizio presso l'U.O.C. di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo del suddetto Policlinico, autorizzandone la stipulazione secondo la bozza allegata al presente provvedimento;

- di incaricare l'Area AAGLLC dei conseguenti adempimenti per la stipulazione della convenzione, le strutture sanitarie interessate ed il Servizio Contabilità e Bilancio per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottoressa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Mario Giovanni Altana)



IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



TEnne

da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 28/08/2010, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 28/08/2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E LA ASL N. 2 DI OLBIA PER CONSULENZE ENDOCRINOLOGICHE.

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito denominata "Università")
- C.F. 02133120150 - con Sede in Milano, L.go Gemelli 1, nella persona del Magnifico Rettore prof. Lorenzo Ornaghi, nato a Villasanta (MI) il 25.10.1948 e domiciliato come sopra per il presente atto;

E

l'Azienda ASL N.2 di Olbia (di seguito denominata "Azienda") C.F. P.IVA 01687160901 con sede in via Bazzoni Sircana, 2/2/a - CAP 07026 (Olbia) nella persona del dr. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri il 01.09.1937 e domiciliato come sopra per la carica;

PREMESSO

- che l'Azienda in data 13.05.2010 ha chiesto la collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'effettuazione di consulenze endocrinologiche;
- che la Giunta del Dipartimento per l'assistenza sanitaria di Medicina Interna e scienze mediche specialistiche nella riunione del 08.06.2010 ha approvato l'iniziativa;
- che in data 09.06.2010 il prof. Alfredo Pontecorvi, Direttore U.O.C. di Dipartimento di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo del Policlinico Universitario "A. Gemelli", ha espresso parere favorevole;
- che la Direzione del Policlinico in data 8 luglio 2010 ha approvato la convenzione;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente accordo

Art. 2

L'Università si impegna ad assicurare alla Azienda lo svolgimento di consulenze endocrinologiche da parte di un docente afferente al Dipartimento per l'assistenza sanitaria di Medicina Interna e Scienze Mediche Specialistiche. In particolare l'attività del docente consisterà nell'effettuazione di consulenze endocrinologiche da svolgersi presso le strutture assistenziali dell'Azienda.

Art. 3

Per l'attività oggetto dell'accordo è previsto, da parte del docente un accesso settimanale della durata di 6 ore, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio.

Qualora, in casi eccezionali, l'attività oggetto del presente accordo fosse svolta dal docente incaricato all'interno del proprio orario di servizio, il medesimo sarà tenuto al recupero del debito orario.

Art. 4

L'Azienda corrisponderà all'Università un compenso di € 840,00 (ottocentoquaranta/00) ad accesso pari di norma a € 3.360,00 (tremilatrecentosessanta) mensili, IVA esente.

Art. 5

I compensi di cui all'art. 4 saranno rimessi dall'Azienda all'Università dietro presentazione di regolare fattura con cadenza mensile. L'Università provvederà ad accreditare l'importo al docente incaricato previa trattenuta



degli oneri fiscali ed amministrativi.

Il saldo delle fatture dovrà essere effettuato a sessanta giorni dalla data di emissione. Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'Università, salvo maggiori spese che verranno automaticamente addebitate sulla fattura successiva, senza necessità di formale costituzione in mora. In caso di reiterati ritardi nei pagamenti troverà applicazione quanto previsto nel successivo art. 9.

Per le spese di viaggio l'Azienda corrisponderà direttamente al docente incaricato il rimborso previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Art. 6

Il servizio svolto dal personale presso le strutture assistenziali della Azienda dovrà rientrare nella copertura assicurativa per responsabilità civile (RCT-RCO) di cui beneficiano i dipendenti della stessa.

Art. 7

Le parti si impegnano a mantenere il segreto e a non dare informazioni o comunicazioni relative all'attività svolta o di cui siano venute a conoscenza a causa della stessa e ad informare di tale obbligo il proprio personale interessato. La violazione di tale obbligo può costituire causa di recesso da parte di ciascuno dei contraenti.

Art. 8

L'attività svolta non costituisce vincolo gerarchico di subordinazione con l'Azienda, escludendosi nei confronti del personale incaricato l'applicazione di ogni e qualsiasi disposizione di legge o di contratto collettivo concernenti i rapporti di lavoro subordinato.



L'Azienda dichiara di aver adottato all'interno delle proprie strutture quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza.

L'attuazione di quanto previsto dal presente accordo potrà essere oggetto da parte delle Parti contraenti di verifica di natura tecnica, contabile ed amministrativa. A tale scopo le Parti si impegnano, pertanto, sulla base dell'esito di detta verifica, a concordare ed apportare, se necessario, le conseguenti integrazioni, correzioni o modifiche operative ed economiche.

Art. 9

L'Università potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento da parte della Azienda delle obbligazioni contenute nel presente accordo.

In particolare nel caso in cui si verificano reiterati ritardi nel pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo in forza della presente convenzione o nel caso di mancata osservanza del rispetto delle norme previste in materia di sicurezza, viene riconosciuta all'Università la facoltà di recedere dal presente accordo mediante comunicazione a mezzo fax con preavviso di 15 gg.


In seguito alla risoluzione l'Università procederà alla constatazione delle prestazioni effettuate in favore della Azienda ed emetterà fattura per il relativo importo fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. L'Azienda potrà recedere dal presente contratto con preavviso di 30 gg. .

Art. 10

La presente convenzione avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere prorogata con scambio epistolare.

Art. 11

Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della



convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti
esclusivamente in forma scritta.

Art. 12

Le eventuali spese di bollo e registrazione della presente convenzione saranno
a carico dell'Ente richiedente.

Art. 13

Il presente atto, che si compone di cinque pagine, viene letto e approvato dalle
Parti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

Roma,

Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Rettore

Prof. Lorenzo Ornaghi

ASL N.2 DI OLBIA

Il Commissario

Dr. Giovanni Antonio Fadda

